



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 45 DEL 13-03-2023

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA O RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI E L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI ATTIVI. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI BENI COMUNI URBANI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI PATTI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E PER LA TUTELA E SOSTEGNO ALLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.22 DEL 10.07.2017.

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di marzo alle ore 11:30 si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENZA
STEFANO CECCHI	SINDACO	PRESENTE
MARIA SABRINA MINUCCI	VICE SINDACO	PRESENTE
GIUSEPPE TOPPI	ASSESSORE	ASSENTE
RINALDO MASTANTUONO	ASSESSORE	PRESENTE
FRANCO MARCAURELIO	ASSESSORE	PRESENTE
PAMELA MUCCINI	ASSESSORE	PRESENTE
ROBERTA COVIZZI	ASSESSORE	PRESENTE
BRUNO ORAZI	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti n. 7 - Assenti n. 1

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Roberto Gasbarroni ha espresso PARERE Favorevole
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Roberto Gasbarroni ha espresso PARERE Favorevole

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Roberto Gasbarroni ha espresso che la presente proposta di deliberazione non è rilevante ai fini contabili

Il Segretario Generale, Pamela Teresa Costantini, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Stefano Cecchi, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione;
2. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed unanime;

PROPOSTA DI GIUNTA N. 52 DEL 10-03-2023

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA O RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI E L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI ATTIVI. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI BENI COMUNI URBANI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI PATTI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E PER LA TUTELA E SOSTEGNO ALLE FORME DI CITTADINANZA ATTIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.22 DEL 10.07.2017.

Richiamate

la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il DUP ed il bilancio di previsione finanziario per il triennio finanziario 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione e relazione della Giunta, per l'esercizio finanziario 2021, ex art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 22.06.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2022, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance ai sensi dell'art. 169 del Tuel";

Premesso che

Ai sensi degli artt. 43 della Legge 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000, le Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento degli interessi pubblici, possono stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati (persone fisiche e/o persone giuridiche) ed associazioni e comitati di quartiere, senza fini di lucro, al fine di:

- realizzare maggiori economie;
- innovare l'organizzazione amministrativa;
- migliorare la qualità dei servizi prestati;

nella vita quotidiana ed amministrativa del Comune di Marino sono ormai consolidate le esperienze di azione diretta dei cittadini, singoli o associati, anche per prendersi cura di beni comuni della città, nel solco del forte spirito civico marinese;

Tenuto conto

che la Pubblica Amministrazione è chiamata dall'ordinamento a sostenere questi fenomeni in base al principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118, IV comma, della Costituzione, che recita: "*Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà*";

che l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà orizzontale ha profondamente innovato il modello sul quale è stato tradizionalmente impostato il rapporto tra istituzioni e cittadini poiché l'art. 118, ultimo comma, Cost. non solo riconosce la legittimazione dei cittadini ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, ultimo comma, Cost. e renderlo efficace nell'azione ed organizzazione amministrativa risultano necessarie sia un insieme organico e coerente di disposizioni normative volte a valorizzare l'azione diretta dei cittadini sia il ricorso a formule pattizie specificamente predisposte per promuovere forme di collaborazione attiva e sostenibile tra l'amministrazione pubblica e la cittadinanza;

ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Considerato che

la governance delle energie prodotte dalla cittadinanza attiva poggia sulla collaborazione paritetica e questo indirizza l'amministrazione comunale verso un modello organizzativo e un paradigma gestionale non autoritativo: la "*gestione condivisa dei beni comuni*", nel quale il rapporto tra cittadini e amministrazione, nel perseguimento degli interessi generali, assume una natura solidale collocata nell'alveo dei rapporti di diritto privato, come postulato dal comma 1 bis dell'art. 1 della L. n. 241/1990.

le attività realizzate in questa prospettiva generano dei benefici in quanto restituiscono alla fruizione collettiva un bene derelitto o in disuso o parzialmente utilizzato; favoriscono la costruzione di relazioni di comunità e coesione sociale attivando processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico della città.

in quest'ottica, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, IV comma della Costituzione, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 10/07/2017 il "*Regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e il sostegno alle forme di cittadinanza attiva*" che promuove e disciplina l'amministrazione condivisa dei beni comuni strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini, finalizzata alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni, prevedendo il "*Patto di Collaborazione*" come strumento attraverso il quale l'amministrazione comunale e i cittadini definiscono consensualmente obiettivi, attività e modalità di realizzazione degli interventi di amministrazione condivisa;

che il suddetto Regolamento si basa sui processi di *governance* urbana, che subentra al modello di governo diretto inteso come esercizio del potere decisionale derivante dal sistema istituzionale formale, ed implica una nuova concezione del ruolo che il soggetto pubblico svolge nei confronti dei diversi attori sociali ed economici e si manifesta in una maggiore attenzione a forme di cooperazione e partenariato con i differenti soggetti privati;

Preso atto che

conformemente a quanto previsto nel richiamato regolamento, l'Ente consente, quindi, che il "*Patto di Collaborazione*" possa prevedere la realizzazione di attività economiche, temporanee o permanenti, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni previste nel patto e finalizzate all'autofinanziamento;

in ogni caso, l'Amministrazione assume l'onere di partecipare a bandi per l'assegnazione di contributi regionali per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione delle aree verdi ove si svolgono attività di educazione ambientale, di recupero e valorizzazione degli ambienti naturali, delle ricchezze storico - culturali e delle tradizioni locali e si promuovono, oltre ad attività didattiche, anche attività sociali ed economiche correlate alla "sostenibilità ambientale" e alla "compatibilità" dei rispettivi territori di riferimento;

Ritenuto altresì, che le linee di indirizzo che rappresentano una visione comune che mobilita e orienta le risorse sia interne sia esterne all'Amministrazione e alle quali informare l'affidamento della tutela, custodia e cura, dei parchi ed aree verdi cittadini, sono articolate nel seguente insieme di "principi", come richiamati all'art. 3 del Regolamento Comunale per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva:

1. sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono improntati al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana;
2. sussidiarietà verticale: la gestione dei rapporti di collaborazione tra Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni, è attribuita di norma ai Comuni quali organi esponenziali delle comunità territoriali;
3. autonomia civica: il Comune riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;
4. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, pianificazione e verifica, il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni improntano i rapporti oggetto delle presenti linee di indirizzo alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
5. solidarietà e responsabilità: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un accordo di collaborazione, che stabilisce le condizioni alle quali essi impiegano mezzi e attività di competenza; il rapporto di collaborazione non dà luogo a un rapporto di lavoro, né può successivamente configurarlo;

6. universalità e trasparenza: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa; le proposte di collaborazione con oggetto beni comuni vengono sollecitate/raccolte mediante una procedura universale (erga omnes) e trasparente quale un avviso pubblico a cadenza periodica; il Comune garantisce la più ampia divulgazione delle opportunità di interventi di cura condivisa dei beni comuni, delle proposte pervenute, e di ogni circostanza relativa alla gestione delle collaborazioni attivate;
7. inclusività e apertura: la gestione dei beni comuni è rivolta a tutta la cittadinanza; deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
8. pari opportunità e valorizzazione delle differenze: la collaborazione tra il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale e promuove le pari opportunità;
9. sostenibilità: il Comune, i cittadini attivi e/o le associazioni e i comitati di quartiere verificano con frequenza che la gestione delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica e sociale singolarmente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti; curano inoltre la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future; con cadenza periodica, determinata nel patto di collaborazione, i cittadini attivi e/o le associazioni rendicontano al Comune l'attività svolta, quantificando la partecipazione dei cittadini alle iniziative effettuate e le risorse impiegate nella realizzazione del progetto, in coerenza con lo stesso;
10. proporzionalità: il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di cura dei beni comuni;
11. adeguatezza e differenziazione: gli accordi di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono commisurati alla natura delle attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda della tipologia del bene comune, delle persone al cui benessere esse sono funzionali, degli assetti patrimoniali eventualmente contemplati;
12. valorizzazione di spazi, aree ed ambienti suscettibili di valorizzazione sociale e di gestione condivisa come beni comuni, favorendo il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare e degli spazi aperti esistenti;
13. costi, sussidi e agevolazioni: ogni parte titolare della collaborazione sostiene indipendentemente i propri costi; il Comune contribuisce alle attività di collaborazione con proprie risorse materiali e personali, senza conferire alle parti risorse finanziarie. I cittadini e le associazioni impegnati nelle attività oggetto di collaborazione possono ricevere sussidi tecnici e/o finanziari da parte di soggetti terzi e allo scopo l'Ente si assume l'onere di partecipare ai bandi di interesse al fine di ricevere contributi ed erogazioni. Nell'ambito delle attività è permessa la raccolta di fondi esclusivamente per il finanziamento delle medesime.

Dato atto che sarà oggetto di valutazione da parte del Comune il riconoscimento, in conformità alla disciplina regolamentare vigente, di esenzioni di specifici tributi (Tari, Tosap o imposta di pubblicità); l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale; l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze; l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni; la disponibilità a titolo gratuito di beni e materiali di consumo strettamente necessari all'attuazione delle attività previste, laddove il patto di collaborazione riguardi interventi di cura e gestione condivisa di beni che l'ente ritenga di particolare interesse pubblico ed intenda avviare, a seguito di presentazione di progetti specifici di utilizzo dell'immobile *"inteso come bene strumentale per la realizzazione di attività rivolte alla città di Marino per sviluppare socialità e cultura, nella loro accezione più vasta"*.

Considerato che le suddette linee di indirizzo saranno il riferimento per sviluppare le attività relative al tema dei beni comuni e in generale alla valorizzazione di spazi con prevalente vocazione sociale, culturale e aggregativa, ampliando la collaborazione con le energie della città già coinvolte e coinvolgibili nel percorso anche in nuove direzioni, quali ad esempio la rigenerazione degli spazi verdi in disuso od utilizzati parzialmente quali luoghi in cui diffondere la sensibilità per la biodiversità, la coesione sociale, la rivitalizzazione delle comunità locali, la promozione e crescita del confronto culturale, garantendo, altresì, la sicurezza di coloro che frequentano i parchi.

Visti

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.07.2017 - con la quale è stato approvato il *"Regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme della cittadinanza attiva"* - che ha così definito la cornice normativa per una collaborazione della Pubblica Amministrazione con i cittadini attivi quale politica pubblica strutturale, permanente e trasversale per la cura della città.

l'art. 2 del Regolamento definisce *"la proposta di collaborazione una manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del*

Comune";

l'art. 9 del Regolamento che stabilisce che i cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione di propria iniziativa per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani e ne definisce l'iter procedimentale: i cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione al Dirigente competente; il Dirigente competente, verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale; la Deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione, nonché l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'ufficio competente ed il Dirigente delegato alla conclusione del Patto di collaborazione;

gli artt. 2 e 4 del Regolamento che individuano la tipologia degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni che i cittadini attivi possono svolgere sia come singoli sia attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno;

il combinato disposto degli artt. 6 ed 11 del Regolamento la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi prevede differenti livelli di intensità e complessità e, in particolare la cura costante e continuativa e la gestione condivisa costante e continuativa.

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento il privato cittadino Sig. Demma Davide ha presentato di propria iniziativa al Comune di Marino una "*proposta di collaborazione*" per la cura, la gestione condivisa continuativa e costante del terreno comunale alle spalle del civico n.12/A in Via Luigi Einaudi – Foglio 29 - Particella 1738 - Prot. n.14145 del 28/02/2023;

Preso atto

della verifica del rispetto della conformità della suddetta proposta di collaborazione al Regolamento Comunale e della sua fattibilità tecnica per la cura e la gestione continuativa e costante di tale bene comunale;

che a norma dell'art. 9 del Regolamento è stabilito che "*il Dirigente pubblica la proposta di collaborazione anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti*";

Visti

Il Regolamento per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e per la tutela e sostegno alle forme della cittadinanza attiva;

L'art. 118 IV della Costituzione;

Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

il D.lgs n.267/2000;

lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare le linee di indirizzo in materia di gestione condivisa dei beni comuni e degli spazi, così come definite in parte narrativa;
2. di approvare nell'oggetto, finalità e contenuti l'allegata proposta di collaborazione presentata dal cittadino privato Sig. Demma Davide prot. n.14145 del 28/02/2023
3. di approvare la stipulazione del "patto di collaborazione", per la cura, la gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani potrà con il privato cittadino Demma Davide;
4. di dare atto che, con successivi provvedimenti il dirigente dell'Area II Economico-finanziaria Settore patrimonio, Dott. Roberto Gasbarroni adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione, ivi compresi (ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale) la pubblicazione della proposta di collaborazione al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, e la stipulazione del Patto di Collaborazione;
5. di dare atto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
STEFANO CECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
PAMELA TERESA COSTANTINI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*
